



CITTÀ DI BARI

Determinazione del Regio Commissario

N. 624

O G G E T T O

Piano regolatore e di ampliamento della Città - Riesame definitivo dei reclami e modifica al progetto.-

L'anno 1923 addì del mese dicembre in Bari, nel Palazzo di Città

IL R. COMMISSARIO

Sig. Cav. di Gran Croce Dott. CAMILLO de FABBRITIS:

Viste le deliberazioni consiliari 14-19 giugno 1918 con le quali fu approvato un progetto di piano regolatore e di ampliamento della Città di Bari;

Visto il parere del Genio Civile in data 12 gennaio 1919;

Viste le deliberazioni consiliari 8 settembre-21 ottobre 1919 con le quali, tenendosi presenti i rilievi del Genio Civile, fu approvato il piano regolatore particolareggiato di esecuzione con le modifiche frattanto apportate dall'Ufficio Tecnico, nonché il piano particolare nominativo delle espropriazioni ai termini e per gli effetti dell'art. 21 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e fu disposta la pubblicazione di detti atti a norma di legge, confermandosi per quanto altro il deliberato 19 giugno 1918;

Visti i reclami ed opposizioni presentati dagli interessati nel termine prescritto;

Vista la deliberazione consiliare in data 15 giugno 1920 con la quale fu provveduto in ordine a tali opposizioni, rigettandole, e l'altra deliberazione della stessa data con la quale fu approvata la proposta, da inoltrarsi al potere legislativo, per un disegno di legge di approvazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento nella parte in cui si applicano modalità eccedenti i limiti consentiti dalla legge organica del 25 giugno 1865 n. 2539;

Visto il nuovo parere espresso dal Genio Civile in data 22 gennaio 1921 n. 33 sia in ordine alla proposta di legge, sia in ordine alle decisioni consiliari sulle opposizioni degli interessati;

Rilevato che, come osserva il Genio Civile, i reclami si possono distinguere in tre categorie e cioè: 1) - quelli connessi alla parte artistica e monumentale di Bari, avanzati dalla R. Soprintendenza ai Monumenti; 2°) - quelli connessi a concessioni date sul Demanio marittimo; 3°) quelli fatti da privati in genere a tutela dei loro interessi o di quelli da essi rappresentati e ritenuto che questi ultimi vanno distinti in tre gruppi: A) reclami contro la proposta di legge; B) reclami concernenti stabilimenti industriali; C) reclami vari.

Che lo stesso Ufficio di Genio Civile a ragione richiedeva che per il rigetto di ciascuna opposizione la deliberazione consiliare dovesse specificare i motivi invece di motivare il rigetto con considerazioni generiche;

Visto il parere espresso singolarmente su ciascun reclamo dall'Ingegnere progettista prof. ARRIGO VECCLA, già Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale e tuttora incaricato del proseguimento della pratiche relative al piano regolatore, in virtù della

propria determinazione in data 4 settembre 1923 n. 37;

Osservato in ordine ai reclami:

La categoria - La R. Soprintendenza ai Monumenti delle Puglie e del Molise, con nota del 21 novembre 1919 ritenne doveroso di dichiarare la propria opposizione alle progettate modificazioni al Porto vecchio e al lungo mare Venezia nonché al nuovo rione marinato con pescheria, trattoria, terrazze ecc. a somiglianza del nuovo rione Santalucia testè costruito a Napoli, quale rione che dovrebbe sorgere a ridosso del muraglione vicino al Fortino prospiciente sul Porto e prossimo alla Pescheria ed alla Piazza Ferrarese, ed inoltre alla progettata strada litoranea e piè della muraglia del Corso Venezia con i sottopassaggi al medesimo Corso Venezia per i più facili comunicazioni tra la vecchia città e i quartieri orientali. - L'opposizione è motivata dai seguenti rilievi:

"E' da ritenere che Bari nuova non voglia quasi serrare in una stretta soffocante la vecchia città gloriosa che seppe serbare se stessa, e in sé il germe di vita nuova che nel nostro tempo si svolge, attraverso le più aspre traversie e le epiche lotte. E' da ritenere che Bari nuova voglia conservare amorosamente i tratti caratteristici della vecchia Madre, che si volga anzi con amorosa cura a metterli in maggiore evidenza, che procuri con ogni sforzo la resurrezione di ogni memoria che si cela nelle vetuste mura, dentro l'avviluppato intrico delle antiche viezze, d'ogni memoria che ancora parla delle monumentali pareti dei suoi maggiori

templi, dai ruderi dei suoi chiostri, dalle pietre corrose del Castello, dalle altre pietre, corrose ma ancor salde, della meraviglia che il mare lambisce e bacia tuttora.

Già qualche spirito colto ed eletto levò la sua voce in lode di questa magnifica via "la più bella e pittoresca dell'intera città" esprimendo fervidamente il voto che i baresi ne volessero avere maggiore cura. Qui intorno uno sciamè folto di ricordi: San Nicola della Fortella, e giù ai suoi piedi gli avanzi del porto più antico affiorano sulle onde; ai lati i due Fortini di Sant'Agugeno e di Santa Scolastica che con diligente studio dovrebbero essere ripristinati e formare due meravigliosi punti di vista sul mare, per spaziare lo sguardo da una parte fino a San Cataldo e Santo Spirito, dall'altra fino a Torre Specchia, Torre Pelosa, Mola. E più oltre, se un già formulato voto si realizzasse, di dare miglior sede all'Ospedale e all'Asilo, si potrebbero porre in evidenza i ruderi dell'antico chiostro di Santa Scolastica, e rimettere in decorosa vista la vetusta chiesa di S. Pietro.

Da questo tratto della vecchia via della meraviglia potrebbero farsi sboccare agevolmente due vie che all'altro estremo facessero capo alla Cattedrale e alla Basilica di San Nicola. - Conseguita poi senza difficoltà la continuità di transito lungo il Mare in corrispondenza del già ricordato Fortino di Santa Scolastica, si raggiungerebbe il quartiere del Castello, così il lungo Mare Venezia senza subire alcuna profanatrice alterazione, partendo dal vecchio centro di

Piazza Mercantile dove il Scudo del Popolo tornerebbe ad essere decoro ed ornamento - e di Piazza Ferrarese, liberata dalle inopportune costruzioni che le nascondono il mare - diverrebbe la passeggiata storica di Bari, per la quale il visitatore sarebbe posto in grado di abbracciare quasi in un sintetico sguardo tutt'occiò che costituisce il più caro ricordo della battaglia e prode Bari medievale, e il cittadino educato nella venerazione delle patrie memorie, si esalterebbe nel ritrovarle così raccolte e reintegrate.

Anche il forestiere che s'inoltre per il vecchio mole a contemplare l'ampia distesa azzurra dell'Adriatico, rivolgendosi verso la Città, prova questo senso di commossa ammirazione e sente la voce che giunge dalla città antica, quasi beata e sorridente nel mostrare le più importanti erme della sua storia, mentre al suo fianco la baldanzosa città nuova scaturita da lei, allinea a schiera regolari i moderni fabbricati, a perdita d'occhio, lungo le ampie vie diritte.

Si faccia luogo, dunque, fra i criteri che debbono guidare nel giudizio del progetto, anche a questo buono e sano criterio di rispetto, di conservazione, di ripristino per ciò che rappresenta il passato. - Dai volgersi con amore e devozione a interrogare tutto quanto rimane nella veneranda città ricca di memorie, dove sembra che aleggino ancora i fantasmi di tanti mondi scomparsi a rammentare e Greci e Normanni e Svevi e Angioini e Aragonesi e Sforza, ad attestare la costante devozione per i santi, tutelari Sabino e Nicola

di tutte le generazioni trascorse, a rievocare le terribili
fazioni, e gli eccedi e le resurrezioni e le paci; dal vol-
gersi con riconoscente affetto filiale verso la vecchia
madren risollemandola e restituendole l'antica vetustà, Bari
nuova, destinata al più grande avvenire per i suoi multiformi
traffici con la terra e col mare, non potrà che attingere
nuove e nobilitate di un senso squisito d'intel-
letto e di gentilezza ogni ramo della sua infaticata attività."

Ritenute che, per quanto autorevoli obiezioni sieno
state fatte dall'ingegnere progettista e da altri componenti
nella materia in ordine al discutibile valore artistico e mo-
numentale della meraviglia di via Venezia e per quanto preva-
lenti le esigenze di viabilità prospettate anche in relazione
alle maggiori esigenze che deriveranno dalla prossima co-
struzione del gran Porto, e però, il caso, per un senso di
rispetto ai convincimenti ed alle tradizioni della città,
di lasciare inalterata la situazione attuale, sia del Porto
Vecchio, donde messero i navigli dei vecchi marinai baresi
a costruire le future fortune di questa laboriosa e meraviglio-
sa città, sia della meraviglia di via Venezia; onde va accolta
l'opposizione e per l'effetto modificato analogamente il
piano regolatore sopprimendosi la strada litoranea ed il
porto marinaro;

2a categoria - Reclami connessi a concessioni sul demanio

marittimo. - Le opposizioni provengono:

- a) - dal Capitano di Porto;
- b) - dai concessionari temporanei di arenili. (Loffredo e Muzzati, Schirone e Battaligo Domenico ed altri).-

Ritenuto che non sembra possa discutersi la potestà nel Comune di estendere il piano regolatore sulle zone di arenili svincolate dalla demanialità marittima e passate al patrimonio dello Stato e che se la zona di demanio marittimo propriamente detta deve considerarsi sottratta alla giurisdizione del Comune non può d'altra parte revocarsi in dubbio la possibilità che il Comune sottoponga i concessionari temporanei di dette aree alle norme e limitazioni che, nel pubblico interesse dell'edilizia e dell'igiene nell'abitato, sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Ciò fu riconosciuto esplicitamente dalla R. Capitaneria di Porto con la nota 12 dicembre 1922 n.14269 con cui, in risposta all'invito del Comune di uniformarsi, nelle concessioni relative, alle norme del regolamento edilizio, si dichiarò, è vero, che quell'Amministrazione nel fare tali concessioni, si attiene alle norme del codice e del regolamento per la Marina Mercantile, i quali non prescrivono alcun preventivo nulla osta dell'Amministrazione comunale; ma, di rimando, aggiunse, che, poichè l'art.793 del regolamento marittimo sottopone i concessionari all'obbligo di osservare le norme emanate dai competenti uffici, per quanto riguarda l'ordine e l'interesse pubblico sono essenzial-

mente ispirate le norme riflettenti l'allineamento degli edifici e lo sviluppo della viabilità nei centri abitati -è agli utenti e non alla Capitaneria che compete di uniformarsi alle eventuali prescrizioni edilizie.

Che ad ogni modo si rende necessaria, necessario sottoporre al Ministero della Marina, dopo gli opportuni accordi con la locale capitaneria di Porto; il piano di cui trattasi, per ottenere il suo benestare ed anche le concessioni relative alle aree da adibirsi ad uso di viabilità nonché le disposizioni atte a disciplinare in armonia del piano regolatore le concessioni temporanee che in seguito saranno fatte e rinnovate in favore di privati, su tali aree marittime, salvo i provvedimenti che si vanno in pari tempo a promuovere per la cessione al Comune di parte delle dette aree, a tacitazione dei diritti che esso vanta in virtù delle sovrane concessioni marittime;

Che per quanto riguarda le opposizioni della Società di Navigazione a Vapore "Faglia" dell'avv. Carlo Schirone e dei Sigg. Loffredo e Muzzati è da esprimersi parere per il rigetto non solo avuto riguardo al fatto che trattasi di concessioni temporanee che non possono e non debbono essere di ostacolo alla sistemazione permanente della grande arteria stradale progettata su quelle aree al servizio del porto, ma anche ed e soprattutto avuto riguardo al maggiore sviluppo che assumerà il traffico dopo la sistemazione e l'ampliamento del porto oggetto delle convenzioni 19 novembre 1919 e 15 settembre 1923;

Osservato altresì ed in ogni caso che le costruzioni di cui trattasi sono, oltrechè di carattere provvisorio anche per la loro natura del tutto insufficienti a quelli che saranno i maggiori bisogni dell'industria navale a seguito della costruzione del gran Porto; onde gli stessi reclamanti dovrebbero sentire il bisogno di future maggiori sistemazioni negli ampi piazzali che saranno creati a norma del nuovo progetto del gran Porto;

Solo pertanto in via molto subordinata potrebbero accettarsi le varianti proposte dalla R. Capitaneria di Porto alla planimetria del piano in quelle zone date e che risulteranno dalla pianta n. allegata al progetto, qualora non fosse fatto diritto alla proposta reiezione;

Ritenuto che neppure può prendersi in esame l'opposizione dei signori Bottalico Domenico ed altri con la quale si pretenderebbe di creare un conflitto tra le ragioni di pubblica utilità che mira a soddisfare il piano regolatore e quelle egualmente di pubblica utilità già riconosciute formalmente nella relativa dichiarazione emessa dalla competente autorità ai termini di legge nell'interesse della Società Anonima Italiana "Cantieri Navali dell'Adriatico Meridionale" per le costruzioni destinate a tali cantieri da eseguirsi nella zona adiacente al Faro S. Cataldo e cioè anche perchè la dichiarazione di pubblica utilità emanata per l'impianto di detti cantieri non è opposta dal Comune nei termini di legge;

3a. categoria - Osservato in ordine ai reclami della terza

categoria.

Gruppo A)

Un gruppo di reclami si riferisce specialmente alle disposizioni del piano regolatore che la passata amministrazione intendeva fare approvare con legge speciale (maggiore durata dei 40 anni, compartecipazione del Comune alla metà del plus valore del terreno) e sono precisamente i reclami di cui ai n.5-10-16-20-22 e 24 del parere del Genio Civile (n.15-20-12-8-5- e 4 dell'elenco comunale) avanzati dai Sigg. Avv. Giovanni Rotondo, Antonio De Grecis fu Vito ed altri, avv. Vincenzo Mininni ed altri, R. Delegato per le Chiese Palatine, Michele Manzari fu Vito ed altri, e Francesco di Cagno fu Simone. Ai questi reclami non è il caso di occuparsi essendosi ravvisato l'opportunità, come meglio sarà dimostrato in seguito, di deliberare per ora il piano regolatore nei limiti dei poteri ordinari conferiti dalla legge 25 giugno 1865 n.2359, onde di tali reclami, vanno esaminati in questa sede soltanto quelli con i quali eventualmente si faccia opposizione a tutt'altre modalità di detto piano, con riserva di ogni altro provvedimento se e quando sarà deciso di dar corso alla deliberazione consiliare 15 giugno 1920. Di questa natura sono i reclami di cui ai n.1, 2 e 3 del gruppo G. in ordine ai quali successivamente saranno esposte le deduzioni del Comune. =

Gruppo B.

Fra tutti gli altri reclami meritano speciale considerazione quelli che interessano stabilimenti industriali, per i quali il Genio Civile nell'ultima parte del suo parere rileva le motivazioni approvate dal Consiglio Comunale non sembrano sufficienti nè a giustificare il rigetto, nè ad eliminare danni non strettamente necessari. Questi sono: i reclami della ditta Trafileria e Puntineria Pugliesi (n.1 dell'elenco contenuto nel parere del Genio Civile n.27 dell'elenco del Comune) del sig. F.De Gemis, Presidente della Cooperativa Sulphur Oleum (n.6 elenco Genio Civile n.24 elenco del Comune).-

Osservato che la ditta Trafilerie e Puntellerie Pugliesi lamenta che nella zona di terreno che la interessa si sono prevedute strade e piazze che porterebbero all'abbattimento di parti essenziali dello stabilimento industriale in corso di ultimazione ed al suo spezzamento in rapporto al programma di sviluppo;

Considerato che questo stabilimento è sorto successivamente alla compilazione ed all'aggiornamento della planimetria del piano regolatore onde non vi risulta indicato. Evidenti ragioni di pubblico interesse consigliano però di tenere nel giusto conto la opposizione di questa ditta essendo norma fondamentale di economia di evitare nel massimo grado possibile, nell'attuazione dei piani regolatori, i danni non strettamente necessari e che potrebbero essere di grande

rilievo e ciò sia ad evitare inconvenienti allo sviluppo delle industrie che meritano la maggiore protezione specie nell'attuale periodo di ricostruzione delle fortune della Nazione, sia per evitare al Comune ingenti spese di espropriazione. Pertanto si è disposto l'aggiornamento della planimetria nel tratto dove è sito lo stabilimento nonché la variante circa lo sviluppo della viabilità in quel punto.-

Che uguali ragioni non militano a favore della Cooperativa Sulphur Oleum del cui stabilimento il piano regolatore non prevede l'abbattimento di parti essenziali nè alcune spezzettamento in rapporto al programma di sviluppo. Tuttavia per rispondere appunto a quella larghezza di criteri onde si ispira una ragionevole protezione dell'industria locale si è disposto che le due strade l'una normale allo stabilimento e l'altra parallela siano eliminate senza pertanto rinunciare all'inquadramento dei blocchi costruttivi limitrofi ed all'attigua viabilità, salvo all'interessato a regolarizzare la consistenza dei suoli con opportune permute delle zone che risultano indicate nella variante che si approva con la presente.

Gruppo G.

I reclami del gruppo G. difendono la proprietà privata e tendono ad ottenere varianti del piano regolatore intese ad evitare espropriazioni o smembramenti di fondi o di edifici.

1°) - N. Delegato per l'Amministrazione civile delle Chiese Palatine. Lamenta che il prolungamento della via Cardassi fino all'incontro dei fabbricati dell'Istituto Case Popolari nel fianco esposto a levante non offra alcuna simmetria ed inoltre viene a diminuire notevolmente il valore economico dei risultanti appezzamenti edificabili i quali avrebbero una forma triangolare e trapezoidale. Propone che si ripristini il tracciato dei precedenti piani regolatori del 1911 e del 1913 nei quali era prevista una strada perpendicolare a via Mola ed un'altra parallela alla stessa via;

Ritenuto che in questa parte il reclamo merita accoglimento potendo in detto modo non sconosciarsi l'asserito deprezzamento dei suoli e tenendosi inoltre presente lo sviluppo assunto dalle case popolari in quel rione. Onde l'isolato, giusta le proposte dell'ingegnere progettista, può restare definito come segue:

A nord prolungamento via Imbriani fino ad innestarsi alla strada a nord delle case popolari.

A ~~est~~ sud via per Mola

Ad est via Zara

Ad ovest prolungamento di via Abbrescia.

2°) - Michele Manzari fu Vite ed altri - I ricorrenti sostengono la inopportunità delle strade larghe circa 21 metri che metterebbe capo ad un sottovia di molta futura esecuzione ed a vie perpendicolari che sarebbero state situate con vantaggio evidenti delle proprietà circenvicine ed a tutto danno della loro proprietà che ne risulterebbe spezzettata con conseguente diminuzione di valore. Ed inoltre rilevano

le discordanze esistenti fra lo schema del piano regolatore allegato alla relazione e quello pubblicato.-

In verità di fronte alla progettata ampiezza della strada, che dovrà essere nei futuri ampliamenti della città la naturale continuazione di una delle più importanti sue arterie, e cioè del corso Cavour, e tenuto presente che tutto concorre ed in ispecie l'ultimo secolo di sviluppo edilizio a dar fondamento alla generale previsione che questa città avrà tra non molte tale sviluppo da elevarla all'importanza delle prime città d'Italia, i rilievi dei ricorrenti non hanno fondamento e motivi in apprezzamenti di interessi del tutto privati ed individuali non possono avere alcuna importanza dal momento che il principio della conversione dei diritti, che è fondamento dell'espropriazione per pubblica utilità, offre bene in modo di risarcire ai privati ~~qualsiasi~~ qualsiasi limitazione e privazioni di utilità che siano richieste dalla necessità di esecuzione di un'opera pubblica. Va chiarito poi che le asserite discordanze tra lo schema del piano regolatore allegato alla relazione e quello pubblicato non sono supposizioni e comunque non avrebbero rilievo date che le opposizioni si debbono riferire esclusivamente al piano particolareggiato di esecuzione pubblicato ai sensi dell'art. 21 della legge 25 giugno 1865.-

A confortare comunque il proposito dell'Amministrazione in ordine al prolungamento della via Cavour sopraggiungono recenti trattative in corso con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, le quali fanno molto sperare di poter

tere ottenere l'esecuzione fra non breve di un progetto di sistemazione dalla Stazione Ferroviaria che diverrebbe stazione di testa e permetterebbe lo sviluppo delle strade a traverso la zona ora percorsa dal tronco orientale della Ferrovia Bari-Lecce, senza bisogno della costruzione dei sottovia.

3°) - Francesco Di Cagno fu Simeone - Domanda per un suo fondo contiguo alla Fabbrica dei Tabacchi, qualora il piano regolatore fosse approvato così come proposto, il Comune si obblighi a vendere un terreno stradale al reclamante per rendere libero il fronte a settentrione delle isole da costruirsi nonché a procedere allo esproprio del fabbricato ed all'abbattimento delle costruzioni di proprietà Romito per rendere libera la linea frontale verso mezzogiorno. Trattasi, più che di opposizione, di una richiesta che viene avanzata al Comune in ordine alle modalità di regolare le future espropriazioni. - Di essa potrà tenersi conto in sede di espropriazione. -

4°) † Reclamo Fratelli Mengelli - si oppongono al piano regolatore perchè con l'attuazione di esso verrebbero demoliti due fabbricati di loro proprietà in via Trento va chiarito innanzi tutto che non due ma un solo fabbricato andrebbe abbattuto con l'esecuzione del piano regolatore. Per quanto altro si osserva che questo appartiene a quella categoria di reclami che di ordinario si presentano come semplice tentativo e come ultima difesa del principio quiritario della proprietà minacciato dalle esigenze generali di utilità che sono a fondamento della legge di espropriazione. Per dare un qualsiasi riconoscimento a questi reclami bisogne-

rebbe rinanziare a qualsiasi criterio estetico ed igienico di ordinamento della viabilità e dare alle strade dell'abitato quello sviluppo assolutamente occidentale ed irregolare che permetta di rispettare anche l'ultimo metro quadrato di costruzioni esistenti.

5°) - Reclamo Germani Scorcio fu Francesco Paolo. - E' della medesima natura di quello precedente. Si denuncia poi il possibile danneggiamento di un fabbricato mentre con l'esecuzione del piano regolatore verrebbe ad occuparsi per uso stradale soltanto una zona di giardino. Il reclamo va respinto.

6°) - Reclamo della signora Vittoria Emanuele Magnifico in Petrizzelli - lamenta che per l'esecuzione del piano regolatore, sulla proprietà sua debba passare una strada larga 13 metri per cui il fondo resterebbe residuo ai due lati in due appezzamenti larghi circa sette metri ognuno. Le ragioni opposte evidentemente non possono indurre a restringere la strada per evitare lo spezzettamento del fondo; invece se occorrerà si farà applicazione dei criteri già previsti per simili ipotesi dall'art. 23 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.

7°) - Reclamo del signor Lorenzo Milella fu Saverio per la Società "Orfeo" - L'attuale teatro Margherita sorge su una zona di demanio marittimo, data in concessione temporanea. L'opponente accenna ad effetti obbligatori dei pareri che a suo tempo furono dati dall'Amministrazione Comunale alla competente Amministrazione del demanio marittimo per fa-

per favorire tale concessione. - Tale accenno non ha alcun serio fondamento. - Per reclamare contro il sistema del piano regolatore sembrerebbe poter affermare che non basti il titolo di concessionari, sia pure per notevole durata di tempo, ma occorrerebbe essere nell'esercizio di un vero e ~~proprio~~ proprio diritto di proprietà giacchè non essendo certo e determinato il tempo in cui, per l'attuazione del piano regolatore dovrà procedersi alla sistemazione stradale di quell'area marittima, che dovrà sempre pervenire al Comune per effetto di una concessione dello Stato, non può dirsi che l'esecuzione del piano possa pregiudicare interessi della Società "Orfeo" durante il godimento della concessione. - Per tanto il reclamo va respinto senza escludersi la possibilità che la futura Amministrazione del tempo apporti al piano regolatore la modifica desiderata dalla ditta reclamante se ed in quanto, questa ditta risulti a suo tempo in possesso dell'area e dell'edificio.

8°) - Reclamo Francesco Paparella - Si preoccupa del pregiudizio al suo diritto di visuale e prospettiva sul mare, che potesse derivare dalla costruzione dei locali del rione marinaresco e relative eventuali sopra elevazioni. Facendo omaggio all'appassionato senso estetico dell'opponente è però da dedurre che le preoccupazioni non hanno ragioni di essere anche perchè in questa sede si è già provveduto all'abolizione, nel piano regolatore, del rione marinaresco a seguito delle osservazioni prodotte dalla Soprintendenza ai monumenti circa la conservazione dello

stato attuale del Fortino e della luraglia di via Venezia.

9°) - Reclamo Vice Console di Russia ed ing. Francesco De Giglio - Essendosi erudato opportuno di sopprimere la strada che, normale alla provinciale per Carbonara, doveva attraversare il giardino della Chiesa Russa, questi due reclami non hanno più ragione di essere.

10°) - Reclami dei Sigg. Gaetano e Giovanni Rotondo - sono entrambi ispirati ai medesimi criteri di cui si è fatto cenno a proposito del 4° reclamo di questo gruppo e vanno respinti.

11°) - Reclamo dei Sigg. Germani Giotta Caterina, Tommaso ed Anna - Le ragioni esposte nell'opposizione si fondano egualmente sugli stessi criteri accennati a proposito del 4° reclamo di questo gruppo. - Pertanto va respinto il reclamo salvo alle future amministrazioni ogni possibilità di attenuare i danni prospettati dai reclamanti in sede di esecuzione del piano.

12°) - Reclamo del signor Onofrio Petruzzelli - Svolge raccomandazioni più che una fondata opposizione. Va respinto salvo le determinazioni che potranno ritenersi opportune in sede di esecuzione del piano.

13°) e 14) - Vanno accolti quelli di Salvati Gaetano e Tommaso Antonacci autorizzando le debite correzioni alla planimetria del piano regolatore.

15°) - Che del pari va accolto il reclamo del signor Filippo ni quale delegato dei Cantieri Navali essendo opportuno eliminare il conflitto di due espropriazioni sulla medesima zona, tenuto conto della dichiarazione di pubblica utilità

coi Cantieri Navali è già intervenuta e fino a quando i Cantieri giovandosi di tale dichiarazione saranno in esercizio con sede nella località indicata.è

Viste le modificazioni apportate al piano regolatore in conformità delle considerazioni che precedono.-

Considerato oge ragioni di assoluta urgenza impongono che il piano regolatore sia approvato nel minor tempo possibile ad evitare gli ulteriori gravissimi danni che deriverebbero all'igiene, all'edilizia ed anche alla finanza del Comune ove dovesse ancora prolungarsi il ritardo finora fraposto alla definizione di tale importante atto amministrativo del Comune, onde non è il caso di dar corso per ora alla deliberazione consiliare in data 15 giugno 1920 con la quale si proponeva uno schema di legge sia per ottenere la durata di esecuzione del piano a 40 anni, sia per ottenere l'autorizzazione ad applicare i contributi di miglioria di cui all'art.77 della legge di espropriazione, tanto più che per quanto riguarda questi ultimi contributi già è stato pubblicato il R.D. n.253 col quale vengono autorizzati i Comuni e le provincie ed applicarli secondo determinate modalità e non è escluso che detto decreto possa considerarsi abrogativo delle disposizioni dell'art.77 su citato. Resta salva in ogni modo la facoltà di proporre in seguito questi provvedimenti legislativi che possano ritenersi indispensabili per appagare, nei limiti in cui sarà utile ed opportuno, i voti e gli interessi della cittadinanza;

Ritenuto che, giusta quanto riferisce l'ingegnere progettista, il primo immediato fabbisogno per l'esecuzione del piano regolatore può stabilirsi in L.6.000.000 tenuto conto dei proventi che, a seguito delle prime sistemazioni stradali, saranno dati dall'applicazione dei tributi di miglioria di cui al R.D. 18 novembre 1923 n.2533 concernente provvedimenti per la finanza locale;

Che in mancanza di altri mezzi finanziari deve provvedersi a tale fabbisogno con mutuo da contrarsi con la cassa DD. e PP. o con qualcuna delle casse di Risparmio autorizzate ad analoghe operazioni;

Ritenuto che già un primo affidamento per le concessioni di un mutuo di tre milioni di lire si è ottenuto dalla Cassa di Risparmio del Banco di Napoli; e richiesta analoga anche per maggior somma è stata presa in considerazione dalla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale di Assicurazioni Sociali;

Vista la legge 25 giugno 1865 n.2539;

Vista la circolare ministeriale 20 giugno 1896 n.20900;

Visto il R.D. 24 settembre 1923 n.2074;

Visto il R.D. 18 novembre col quale al Regio Commissario per la temporanea amministrazione del Comune di Bari sono conferiti i poteri del Consiglio;

D E T E R M I N A

ARTICOLO PRIMO - E' sospesa l'esecuzione della deliberazione consiliare 15 giugno 1920 contenente proposta di schema di legge per l'autorizzazione del Comune ad estendere a 40 anni la durata di esecuzione del piano regolatore nonché ad

ogni altra facoltà in detta proposta di legge contentata.

ARTICOLO SECONDO - È approvato definitivamente il piano regolatore e di ampliamento della Città di Bari secondo il progetto redatto dall'Ing. prof. Arrigo Veccia e con le seguenti modifiche al testo originario:

- a) - abolizione della strada litoranea ai piedi della muraglia del Corso Venezia nonché al rione marinairesco a ridosso del Porto Vecchio;
- b) - limitazione del piano di ampliamento al confine del demanio patrimoniale dello Stato sugli arenili e cioè sulle zone marittime già svincolate dalla demanialità e passate al patrimonio dello Stato subordinandosi la parte di detto piano eccedente tale confine alle autorizzazioni e concessioni di competenza del Ministero della Marina.
- c) correzioni ed aggiunte alla planimetria per rilevarsi i fabbricati di Salvati Gastano e Tommaso Antonacci rispettivamente nelle zone del piano regolatore sulla via di Ristretto ed in contrada Picone.
- d) - Esclusione della zona di ampliamento dell'area dei Cantieri Navali indicata dalle lettere q - s - b - a. fino a quando i Cantieri stessi saranno esercizio.
- e) - Correzione dell'andamento stradale intorno allo stabilimento delle Trafilerie e Funtellerie Pugliesi;
- f) - idem intorno allo stabilimento della Sulfur Oleum;
- g) - idem nel Rione Madonnella nie pressi delle Case dell'Istituto Case Popolari;
- h) - idem intorno alla Chiesa Russa a via Carbonara.

ARTICOLO TERZA - Il perimetro del piano di ampliamento resta

definitivamente determinato nei seguenti confini rappresentati dalla linea $Q_1Q_1-S_1S_1-Q_2Q_2-Q_2Q_3-Q_3Q_4-Q_4O-OP$ della planimetria che è parte integrante del progetto.

ARTICOLO QUARTO - Domandare per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento il termine massimo di anni 25.

ARTICOLO QUINTO - Contrarre con la Cassa DD. e PP. o con la Cassa di Risparmio del Banco di Napoli o con qualunque altro Istituto di credito un primo mutuo di L. 6.000.000 da servire esclusivamente per le spese necessarie all'attuazione del piano regolatore e di ampliamento con riserva di stabilire in separata sede le modalità e le garanzie del contraente mutuo.

ARTICOLO SESTO - Adottare in ordine ai reclami degli interessati le decisioni di cui nella motivazione che precede.

Il processo verbale è stato approvato e sottoscritto:

Seguono le firme

Per Copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Bari, 2-12 1924




IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione dell'usciera Comunale *[Handwritten name]*
[Handwritten name] certifica che la soprascritta deliberazione è stata pubblicata, mercè
affissione in copia conforme all'Albo pretorio del comune il giorno 3-12-1924
e che contro la stessa non sono stati presentati sino ad oggi in questo ufficio, reclami ed
opposizioni.

Bari, 15-12 1924



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

N.

Visto:

Bari, 1924

IL PREFETTO

Visto:
IL REGIO COMMISSARIO

[Large handwritten signature]